

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI CONVENZIONI CON LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE AI SENSI DELL'ART. 1-BIS, COMMA 6, DEL DECRETO LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO il decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ed in particolare l'articolo 1-bis, commi 6 e 7;

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n.62, e successive modificazioni, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, concernente l'istituzione del Ministero della pubblica istruzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, comma 1;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1

(Definizione)

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per la stipula delle convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne fanno richiesta, i criteri per la determinazione dell'importo del contributo a carico dello Stato, i requisiti prescritti per i gestori e per i docenti.

Art. 2
(Convenzione)

1. Le persone fisiche ovvero gli enti, con o senza personalità giuridica, italiano o di Stato membro dell'Unione Europea possono stipulare apposita convenzione con l'amministrazione scolastica statale assumendo con essa reciproci diritti ed obblighi.
2. Con la stipula della convenzione il gestore si obbliga ad osservare le condizioni ed i requisiti prescritti, di cui alle dichiarazioni previste dall'art. 3, commi 2 e 3 e a mantenere un numero minimo di 10 alunni per classe convenzionata.
3. Con la stipula della convenzione l'amministrazione scolastica, riservandosi il diritto di verificare l'adempimento degli obblighi assunti dalla scuola primaria paritaria, si obbliga a corrispondere all'ente gestore, nel limite dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa, un contributo annuo, per classe e per numero di ore di insegnamento destinate ad alunni disabili o con difficoltà specifiche di apprendimento, nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3
(Istanza di convenzionamento)

1. I gestori delle scuole primarie paritarie che intendono stipulare la convenzione prevista dall'art. 2 ne fanno richiesta all'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. La convenzione decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
2. La scuola primaria paritaria, nel formulare l'istanza di convenzione, deve dichiarare:
 - a) di avere sede legale, se persona giuridica, ovvero domicilio, se ente sprovvisto di personalità giuridica, o residenza se persona fisica, in Italia o in uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b) la permanenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62;
 - c) che il coordinamento delle attività educative e didattiche è affidato a soggetto in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente operante nella scuola;
 - d) che i contratti individuali di lavoro dei docenti rispettano i contratti collettivi di lavoro di settore, fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della

propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla Diocesi e fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

3. gestore deve altresì dichiarare che, entro trenta giorni dall'apertura dell'anno scolastico, provvederà a:

- a) fornire un prospetto con l'indicazione del numero e dei nominativi degli alunni iscritti a ciascuna classe;
- b) indicare il numero di alunni iscritti certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- c) indicare, per gli alunni certificati di cui sopra, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato previsto dall'art. 12, comma 5, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- d) fornire documentazione circa la presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento, destinatari di specifici progetti di recupero e integrazione, indicando il numero di ore di insegnamento integrativo necessarie.

Art 4

(Criteri per la determinazione dell'importo del contributo a carico dello Stato)

1. Il contributo annuo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:

- a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato;
- c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficoltà di apprendimento su progetto aggiuntivo.

Art. 5

(Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale)

1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell'Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.

2. L'Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore, nei limiti dello stanziamento di bilancio sull'apposito capitolo di spesa, il contributo annuo fissato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. L'Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilità di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con handicap o con difficoltà di apprendimento.

4. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.

Art. 6

(Durata della convenzione)

1. La convenzione, con la decorrenza di cui all'art. 3, ha una durata massima di nove anni; il gestore della scuola paritaria può recedere anticipatamente dalla convenzione, per giustificati e documentati motivi, previa apposita comunicazione da far pervenire al competente Ufficio scolastico regionale almeno tre mesi prima dalla chiusura dell'anno scolastico. La convenzione si risolve di diritto nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica nei confronti della scuola convenzionata. Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.

2. Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalità di cui all'art. 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall'Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Le convenzioni di parifica in atto con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie già parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

Art. 8

(Norme finali)

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. Sono fatte salve le competenze esercitate, nella materia oggetto del presente regolamento, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà pubblicato nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE